

Sentenza N. 134 depositata il 21 maggio 2014

Materia: Impiego pubblico e ordinamento civile

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli artt.3, 97, 117, secondo comma, lett./) della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Artt.16, comma 2 e 29, comma 6, lett. g), della legge della Regione Basilicata 16 aprile 2013, n.7 (Disposizioni nei vari settori di intervento della Regione Basilicata).

Esito: Illegittimità costituzionale

La legge della Regione Basilicata è stata impugnata alle norme di cui:

- **all' art. 16, comma 2**, che prevede il subentro dell'Azienda sanitaria di Potenza (ASP) nei contratti di lavoro di diritto privato del personale della Sezione italiana dell'agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (SIACP), a seguito del trasferimento all'ASP delle attività sanitarie di prevenzione e riabilitazione visiva e clinico-gestionali svolte dalla SIACP, Onlus di diritto privato;
- **all' art. 29, comma 6, lettera g)**, che include, tra le varianti in deroga ai piani nelle aree industriali, quelle che prevedano modifiche alle distanze dai confini, purché nel rispetto del codice civile.

Relativamente al ricorso avverso l'art.16, comma 2, il ricorrente lamenta che l'inquadramento in una pubblica amministrazione (ASAP di Potenza) del personale di un Onlus di diritto privato (SIAP) violi gli artt.3 e 97 Cost. che invece prescrivono la selezione del personale delle pubbliche amministrazioni attraverso il pubblico concorso. Il ricorrente eccepisce, inoltre, che il subentro dell'ASP nei contratti di diritto privato a tempo indeterminato, non

comportando inquadramento nei ruoli dell'Asp, porrebbe in essere una modalità di assunzione non prevista dall'ordinamento, adottata con legge dalla Regione Basilicata in violazione dell'art.117, secondo comma, lettera l) che riserva la materia dell'ordinamento civile alla competenza esclusiva dello stato.

La Corte ha accolto il ricorso ed ha dichiarato l'illegittimità dell'art.16, comma 2 della legge della Regione Basilicata 16 aprile 2013, n.7 rilevando quanto segue:

- il subentro dell'ASP di Potenza (pubblica amministrazione) nei rapporti di lavoro di diritto privato è una modalità di assunzione del personale non prevista dall'ordinamento. La Corte ha ribadito, invece, che "la prosecuzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione non può che risolversi nell'insorgenza di un rapporto di impiego pubblico";
- Il principio del pubblico concorso per la selezione del personale della pubblica amministrazione può essere eccezionalmente derogato soltanto quando la deroga si riveli maggiormente funzionale al *buon andamento dell'amministrazione* e ricorrano straordinarie esigenze d'interesse pubblico, requisiti che non ricorrono nella fattispecie scrutinata;
- Nella sostanza la Corte ha stigmatizzato, sulla base di una propria consolidata giurisprudenza (ultima sentenza n.227/2010), il generale ed automatico reinquadramento del personale di enti privati in enti pubblici che si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari ed in una violazione del principio di pari condizioni di accesso di tutti i cittadini e di selezione dei migliori.

Nel ricorso avverso l'art.29, comma 6, lettera g) che, in materia di rispetto delle distanze tra fabbricati, consente varianti nelle aree industriali nel rispetto del codice civile, l'Avvocatura dello Stato eccepisce la mancata previsione dell'obbligo di osservanza anche dell'art. 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444. Per il ricorrente, la suddetta mancata previsione porrebbe

in essere una violazione dell'art.117, secondo comma, lettera l), Cost. che riserva allo Stato la materia dell'ordinamento civile.

Per la Corte, la disciplina delle distanze tra fabbricati, pur rientrando nella competenza legislativa statale esclusiva, consente alle Regioni di fissare deroghe minime giustificate dall'esigenza di soddisfare interessi legati al governo del territorio.

La coesistenza della competenza statale e regionale trova per la Corte un principio di equilibrio nell'ultimo comma del citato articolo 9 del decreto ministeriale 1444 del 1968, recepito dal legislatore statale con l'art.30, comma 1, 0a) del decreto-legge 69/2013 che inserisce l'art.2-*bis* nel D.P.R. 380/2001 (testo Unico in materia edilizia.) Tuttavia la disciplina delle distanze contenuta nel codice civile ed negli ulteriori interventi normativi è ritenuta dalla Corte un corpo unico. Pertanto, la disposizione impugnata, prevedendo l'osservanza degli obblighi del codice civile, prevede anche l'osservanza delle altre normative in materia ed è esente dal vizio di legittimità costituzionale eccepito.